



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 148 final

ANNEX 3

ALLEGATO

ALLEGATO III

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO II
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

ALLEGATO II-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO
(UNIONE)

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)
07032000	Agli, freschi o refrigerati	220

ALLEGATO II-B

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA¹

che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione (UNIONE)

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
07020000	Pomodori, freschi o refrigerati
07070005	Cetrioli, freschi o refrigerati
07099100	Carciofi, freschi o refrigerati
07099310	Zucchine, fresche o refrigerate
08051020	Arance dolci, fresche
08052010	Clementine
08052030	Monreal e satsuma
08052050	Mandarini e wilkings
08052070	Tangerini
08052090	Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)
08055010	Limoni "Citrus limon, Citrus limonum"
08061010	Uve da tavola, fresche
08081080	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

¹ Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
08083090	Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)
08091000	Albicocche, fresche
08092100	Ciliege acide "Prunus cerasus", fresche
08092900	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)
08093010	Pesche noci, fresche
08093090	Pesche, fresche (escl. pesche noci)
08094005	Prugne, fresche
20096110	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg
20096919	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20°C e di valore > 22 EUR per 100 kg
20096951	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati
20096959	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20°C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti
22043092	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1\% \text{ vol}$ e $> 0,5\% \text{ vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
22043094	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $\leq 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1\% \text{ vol}$ e $> 0,5\% \text{ vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
22043096	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1\% \text{ vol}$ e $> 0,5\% \text{ vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)
22043098	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica $> 1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C e con titolo alcolometrico effettivo $\leq 1\% \text{ vol}$ e $> 0,5\% \text{ vol}$ (escl. mosti mutizzati con alcole)

ALLEGATO II-C

PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE
(UNIONE)

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
Prodotti agricoli			
1 Carni bovine, carni suine e carni ovine	02011000	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	4 400
	02012020	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	02012030	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	02012050	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
	02012090	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	
	02013000	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	
	02021000	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate	
	02022010	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
	02022030	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02022050	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
	02022090	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	
	02023010	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	
	02023050	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket", di animali della specie bovina, disossati, congelati	
	02023090	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket")	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02031110	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	
	02031211	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	02031219	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
	02031911	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	02031913	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	02031915	Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	
	02031955	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)	
	02031959	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	
	02032110	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02032211	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	02032219	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	02032911	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	02032913	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	
	02032915	Pancette "ventresche" e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	
	02032955	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)	
	02032959	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)	
	02042250	Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina, fresche o refrigerate	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02042290	Pezzi di animali della specie ovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)	
	02042300	Pezzi di animali della specie ovina, disossati, freschi o refrigerati	
	02044230	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella di animali della specie ovina, congelate	
	02044250	Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina, congelate	
	02044290	Pezzi di animali della specie ovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)	
	02044310	Carni di agnello, disossate, congelate	
	02044390	Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate (escl. agnello)	
2 Carni di volatili da cortile	02071130	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%", freschi o refrigerati	550
	02071190	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83%" e "polli 70%")	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02071210	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%", congelati	
	02071290	Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70%")	
	02071310	Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati	
	02071320	Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati	
	02071330	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate	
	02071350	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	02071360	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati	
	02071399	Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02071410	Pezzi di galli o galline, disossati, congelati	
	02071420	Metà o quarti di galli o galline, congelati	
	02071430	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate	
	02071450	Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	02071460	Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati	
	02071499	Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)	
	02072410	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%", freschi o refrigerati	
	02072490	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "tacchini 80%")	
	02072510	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%", congelati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02072590	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "tacchini 80%")	
	02072610	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	02072620	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	02072630	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	02072650	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02072660	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02072670	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02072680	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	
	02072699	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	02072710	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati	
	02072720	Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati	
	02072730	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate	
	02072750	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	02072760	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	02072770	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02072780	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)	
	02072799	Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	02074130	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%", fresche o refrigerate	
	02074180	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	02074230	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%", congelate	
	02074280	Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate, congelate	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02074410	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	02074421	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	02074431	Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate	
	02074441	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	02074451	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02074461	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02074471	Parti di anatre delle specie domestiche dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate	
	02074481	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	
	02074499	Fratteglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	02074510	Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati	
	02074521	Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati	
	02074531	Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate	
	02074541	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02074551	Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	02074561	Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	02074581	Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	02074599	Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	02075110	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%", fresche o refrigerate	
	02075190	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	
	02075290	Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate, congelate	
	02075410	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	
	02075421	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	02075431	Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02075441	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati	
	02075451	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02075461	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	
	02075471	Parti di oche delle specie domestiche dette "paltò di oca", non disossate, fresche o refrigerate	
	02075481	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati	
	02075499	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)	
	02075510	Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati	
	02075521	Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati	
	02075531	Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate	
	02075541	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati	
	02075551	Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	
	02075561	Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	02075581	Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati	
	02075599	Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)	
	02076005	Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate	
	02076010	Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	02076031	Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate	
	02076041	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati	
	02076051	Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	02076061	Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	
	02076081	Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati	
	02076099	Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)	
	16023111	Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	16023119	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	16023180	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso (senza gli ossi), $< 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	16023211	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	16023219	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	16023230	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti $\geq 25\%$ e $< 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	
	16023290	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti $\geq 25\%$ di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	16023921	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti $\geq 57\%$ di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	
3 Prodotti lattiero-caseari	04021011	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5\%$, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	1 650
	04021019	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5\%$, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	04021091	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5\%$, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $\leq 2,5$ kg	
	04021099	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse $\leq 1,5\%$, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto $> 2,5$ kg	
	04051011	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse $\geq 80\%$ e $\leq 85\%$, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	04051019	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse $\geq 80\%$ e $\leq 85\%$ (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)	
	04051030	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse $\geq 80\%$ e $\leq 85\%$ (escl. burro disidratato e ghee)	
	04051050	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse $\geq 80\%$ e $\leq 85\%$ (escl. burro disidratato e ghee)	
	04051090	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse $> 85\%$ e $\leq 95\%$ (escl. burro disidratato e ghee)	
4 Uova in guscio	04072100	Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)	6 600 ²
	04072910	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché uova fertilizzate per incubazione)	
	04079010	Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte	
5 Uova e albumine	04081180	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	330
	04081981	Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	

² 132 milioni di pezzi x 50 g = 6 600 t

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	04081989	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)	
	04089180	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli)	
	04089980	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	
	35021190	Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana	
	35021990	Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana [escl. ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]	
	35022091	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80% di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	35022099	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80% di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana [escl. lattoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]	
6 Funghi	07115100	Funghi del genere "Agaricus", conservati temporaneamente, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati	220
	20031020	Funghi del genere "Agaricus", conservati temporaneamente ma non nell'aceto o nell'acido acetico, completamente cotti	
	20031030	Funghi del genere "Agaricus", preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico (escl. funghi completamente cotti e conservati temporaneamente)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
7 Cereali	10019190	Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta]	200 000
	10019900	Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]	
	10039000	Orzo (escl. orzo destinato alla semina)	
	10041000	Avena destinata alla semina	
	10049000	Avena (escl. avena destinata alla semina)	
	10059000	Granturco (escl. granturco destinato alla semina)	
	11010015	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta	
	11010090	Farine di frumento segalato	
	11022010	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse $\leq 1,5\%$	
	11022090	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse $> 1,5\%$	
	11029010	Farina di orzo	
	11029090	Farine di cereali [escl. frumento (grano), frumento segalato, segala, granturco, riso, orzo e avena]	
	11031190	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta	
	11031310	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse $\leq 1,5\%$	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	11031390	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5%	
	11031920	Semole e semolini di segala o di orzo	
	11031990	Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano), avena, granturco, riso, segala e orzo]	
	11032025	Agglomerati in forma di pellet di segala o di orzo	
	11032040	Agglomerati in forma di pellet di granturco	
	11032060	Agglomerati in forma di pellet di frumento (grano)	
	11032090	Agglomerati in forma di pellet di cereali [escl. segala, orzo, avena, granturco, riso e frumento (grano)]	
	11041910	Chicchi di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi	
	11041950	Chicchi di granturco schiacciati o in fiocchi	
	11041961	Chicchi di orzo schiacciati	
	11041969	Chicchi di orzo in fiocchi	
	11042340	Chicchi di granturco mondati, anche tagliati o spezzati; chicchi di granturco perlati	
	11042398	Chicchi di granturco tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	11042904	Chicchi di orzo mondati, anche tagliati o spezzati	
	11042905	Chicchi di orzo perlati	
	11042908	Chicchi di orzo tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)	
	11042917	Chicchi di cereali mondati, anche tagliati o spezzati (escl. riso, avena, granturco e orzo)	
	11042930	Chicchi di cereali perlati (escl. orzo, avena, granturco o riso)	
	11042951	Chicchi di frumento (grano) soltanto spezzati	
	11042959	Chicchi di cereali, soltanto spezzati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]	
	11042981	Chicchi di frumento (grano), tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati)	
	11042989	Chicchi di cereali, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, nonché chicchi schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati, riso semilavorato o lavorato e rotture di riso)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	11043010	Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	
	11043090	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati [escl. frumento (grano)]	
8 Malto e glutine di frumento (grano)	11071011	Malto di frumento (grano) presentato in forma di farina (escl. malto torrefatto)	330
	11071019	Malto di frumento (grano) (escl. malto in forma di farina e torrefatto)	
	11071091	Malto presentato in forma di farina [escl. malto torrefatto e di frumento (grano)]	
	11071099	Malto [escl. malto torrefatto, di frumento (grano) e in forma di farina]	
	11072000	Malto torrefatto	
	11090000	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	
9 Amidi e fecole	11081100	Amido di frumento (grano)	550
	11081200	Amido di granturco	
	11081300	Fecola di patate	
10 Zuccheri	17011210	Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	8 000
	17011290	Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	
	17019100	Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	
	17019910	Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, $\geq 99,5\%$ di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	17019990	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)	
	17022010	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	
	17023010	Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20% di fruttosio	
	17023050	Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20% di fruttosio (escl. isoglucosio)	
	17023090	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20% di fruttosio (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)	
	17024010	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, $\geq 20\%$ e < 50% di fruttosio (escl. zucchero invertito)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	17024090	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, $\geq 20\%$ e $< 50\%$ di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)	
	17026010	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, $> 50\%$ di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	
	17026080	Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco $> 50\%$ di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	
	17026095	Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, $> 50\%$ di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	
	17029030	Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	17029050	Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina (senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	
	17029071	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, $\geq 50\%$ di saccarosio	
	17029075	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, $< 50\%$ di saccarosio, in polvere, anche agglomerati	
	17029079	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, $< 50\%$ di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)	
	17029080	Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruzzosio, contenente, in peso, allo stato secco $\geq 10\%$ e $\leq 50\%$ di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	
	17029095	Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	21069030	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	
	21069055	Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati	
	21069059	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	
11 Crusche, staccature ed altri residui	23021010	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido $\leq 35\%$	2 200
	23021090	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido $> 35\%$	
	23023010	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento, aventi tenore, in peso, di amido $\leq 28\%$ e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5\%$ in peso	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	23023090	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento (escl. quelli aventi tenore di amido $\leq 28\%$ e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è $\leq 10\%$, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5\%$ in peso)	
	23024010	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, aventi tenore, in peso, di amido $\leq 28\%$ e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, $\geq 1,5\%$ in peso (escl. crusche, staccature ed altri residui di granturco, riso o frumento)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	23024090	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (escl. quelli di granturco, riso e frumento e quelli aventi tenore di amido $\leq 28\%$ e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è $\leq 10\%$, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri $\geq 1,5\%$)	
	23031011	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, in peso, calcolato sulla sostanza secca, $> 40\%$ (escl. acque di macerazione concentrate)	
Prodotti agricoli trasformati			
12 Granturco dolce	07104000	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato	1 500
	07119030	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	20019030	Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	
	20049010	Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	
	20058000	Granturco dolce "Zea mays var. saccharata", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)	
13 Zuccheri trasformati	13022010	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere	6 000
	13022090	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido	
	17025000	Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido	
	17029010	Maltosio chimicamente puro, allo stato solido	
	17049099	Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg]	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	18061030	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 65\%$ e $< 80\%$	
	18061090	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio $\geq 80\%$	
	18062095	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao $< 18\%$ (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette "chocolate milk crumb")	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	19019099	Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido, panna acida, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a. (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e merci della sottovoce 1901.90.91)	
	21011298	Preparazioni a base di caffè	
	21012098	Preparazioni a base di tè o mate	
	21069098	Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5% di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5% di glucosio o ≥ 5% di amido o fecola	
	33021029	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5% di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5% di glucosio o ≥ 5% di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5% vol)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
14 Cereali trasformati	19043000	Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro	3 300
	22071000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico \geq 80% vol	
	22072000	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	
	22089091	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico $<$ 80% vol, presentato in recipienti di capacit� \leq 2 litri	
	22089099	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico $<$ 80% vol, presentato in recipienti di capacit� $>$ 2 litri	
	29054300	Mannitolo	
	29054411	D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione \leq 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	
	29054419	D-glucitolo "sorbitolo" in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione \leq 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	
	29054491	D-glucitolo "sorbitolo" contenente D-mannitolo in proporzione \leq 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	29054499	D-glucitolo "sorbitolo" (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione $\leq 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	
	35051010	Destrina	
	35051050	Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)	
	35051090	Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)	
	35052030	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 25\%$ e $< 55\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	35052050	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 55\%$ e $< 80\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	
	35052090	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati $\geq 80\%$ (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	38091010	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55%	
	38091030	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 55\%$ e < 70%	
	38091050	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 70\%$ e < 83%	

Categoria di prodotti	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume limite (in t)
	38091090	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze $\geq 83\%$	
	38246011	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione $\leq 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	
	38246019	Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione $> 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]	
	38246091	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione $\leq 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
	38246099	Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione $> 2\%$, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]	
15 Sigarette	24021000	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	500
	24022090	Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)	

ALLEGATO III
RAVVICINAMENTO

ALLEGATO III-A

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive dell'UE "nuovo approccio" e "approccio globale", quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, metrologia e norme tecniche e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1. Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Calendario: ravvicinamento realizzato nel 2011

2. Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

Calendario: ravvicinamento realizzato nel 2011

3. Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

Calendario: nel corso del 2013

4. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: nel corso del 2013

5. Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione

Calendario: nel corso del 2013

6. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

Calendario: nel corso del 2013

7. Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

8. Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Calendario: entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

9. Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Calendario: entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

10. Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

11. Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

12. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

13. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

14. Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

15. Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

16. Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

17. Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

18. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

19. Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

20. Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

21. Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

ALLEGATO III-B

ELENCO INDICATIVO DELLA LEGISLAZIONE ORIZZONTALE

Il seguente elenco riporta "i principi e le prassi orizzontali definiti nel pertinente *acquis* dell'Unione" di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente accordo. È destinato a fungere da orientamento non esaustivo per la Georgia in vista del ravvicinamento alle misure orizzontali dell'Unione.

1. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
2. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
3. Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
4. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

5. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea
 6. Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
-

ALLEGATO IV

COPERTURA

ALLEGATO IV-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Parte 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri volatili
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

Parte 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

- I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
 1. Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
 2. Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne
 3. Molluschi bivalvi vivi
 4. Prodotti della pesca
 5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
 6. Uova e prodotti a base di uova
 7. Cosce di rana e lumache
 8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
 9. Stomaci, vesciche e budella trattati
 10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
 11. Collagene
 12. Miele e prodotti dell'apicoltura
- II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro

In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate

	Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

	Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

III. Agenti patogeni

Parte 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti³ potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

³ Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

Parte 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1. Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)
2. Coadiuvanti tecnologici
3. Aromi alimentari
4. Enzimi alimentari

Mangimi⁴

5. Additivi dei mangimi
 6. Materie prime per mangimi
 7. Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II
 8. Sostanze indesiderabili nei mangimi
-

⁴ Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

ALLEGATO IV-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
 2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
 3. animali da allevamento.
-

ALLEGATO IV-C

ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO IV

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio
2. Prodotti composti
3. Organismi geneticamente modificati (OGM)
4. Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze β -agoniste

La Georgia ravvicina la propria legislazione in tema di OGM a quella dell'Unione inclusa nell'elenco di ravvicinamento di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo.

ALLEGATO IV-D

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti
 2. Cloni
 3. Irradiazione (ionizzazione)
-

ALLEGATO V

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE
ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI
REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI
INDENNI

ALLEGATO V-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica
 2. Malattia vescicolare dei suini
 3. Stomatite vescicolosa
 4. Peste equina
 5. Peste suina africana
 6. Febbre catarrale degli ovini
 7. Influenza aviaria patogena
 8. Malattia di Newcastle
 9. Peste bovina
 10. Peste suina classica
 11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
 12. Peste dei piccoli ruminanti
 13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
 14. Febbre della Valle del Rift
 15. Dermatite nodulare contagiosa
 16. Encefalomielite equina venezuelana
 17. Morva
 18. Durina
 19. Encefalomielite enterovirale
 20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
 21. Setticiemia emorragica virale (VHS)
 22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
 23. Bonamia ostreae
 24. Marteilia refringens
-

ALLEGATO V-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi viene immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).

ALLEGATO VI

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI E ZONE PROTETTE

A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B. Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

- della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure
- dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1. Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato V-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
 - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
 - i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
 - la durata del controllo effettuato;
 - eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
 - le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.
2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.
3. Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

ALLEGATO VII

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1. Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).
2. Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.

2.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

- macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte 1);
- stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
- laboratori di sezionamento;
- stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;
- centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;
- stabilimenti per:
 - prodotti a base di uova;
 - prodotti lattiero-caseari;
 - prodotti della pesca;
 - stomaci, vesciche e budella trattati;
 - gelatina e collagene;
 - olio di pesce;
 - navi officina;
 - pescherecci congelatori.

2.2. Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Pelli di ungulati, fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti
	Corni e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati	Prodotto
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
 - a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

- b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti per i prodotti trasformati della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice;
- c) in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;
- d) la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 62 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;

nell'Unione europea, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;

- e) sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

ALLEGATO VIII

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

1. Principi:

- a) l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;
- c) il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2. Condizioni preliminari:

- a) il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche precedentemente documentate;
- b) le Parti avviano la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 57 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo;
- c) la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. Procedura:

- a) la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di un gruppo di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
- c) nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:
 - i) evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
 - ii) individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;
 - iii) individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;

- d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;
- e) la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;
- f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;
- g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice;
- h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;
- i) se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.

4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:
- a) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);
 - b) la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
 - i) su norme riconosciute a livello internazionale e/o
 - ii) su norme fondate su solide prove scientifiche e/o
 - iii) sulla valutazione dei rischi e/o
 - iv) su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e/o
 - v) su verifiche, nonché
 - vi) sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché

vii) sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:

- dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
- dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
- dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
- dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
- dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice, nonché da esperienze precedenti.

5. Conclusione della Parte importatrice

La procedura può comprendere ispezioni o verifiche.

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del presente accordo.

ALLEGATO IX

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B. Frequenza dei controlli materiali

B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100%
2. Controlli di identità	100%
3. Controlli materiali	
Animali vivi 100%	100%
Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova	20%

<p>Prodotti della categoria II</p> <p>Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100% delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)] Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] e successive modifiche Molluschi bivalvi Miele</p>	<p>50%</p>
---	------------

<p>Prodotti della categoria III</p> <p>Sperma</p> <p>Embrioni</p> <p>Stallatico</p> <p>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)</p> <p>Gelatina</p> <p>Cosce di rana e lumache</p> <p>Ossa e prodotti a base di ossa</p> <p>Pelli</p> <p>Setole, lana, peli e piume</p> <p>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli</p> <p>Prodotti dell'apicoltura</p> <p>Trofei di caccia</p> <p>Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia</p> <p>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico</p> <p>Fieno e paglia</p> <p>Agenti patogeni</p> <p>Proteine animali trasformate (confezionate)</p>	<p>Minima 1%</p> <p>Massima 10%</p>
--	-------------------------------------

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)	100% delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche]
---	---

B.2. Importazione di alimenti di origine non animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia

<ul style="list-style-type: none"> — Pimenti (<i>Capsicum annum</i>) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90 — Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05 — Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00 (Alimenti — spezie essiccate) — Olio di palma rosso — ex 1511 10 90 	10% per i coloranti Sudan
---	---------------------------

B.3. Importazione nell'Unione europea o in Georgia di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Le Parti valutano la necessità di controlli fitosanitari all'importazione negli scambi bilaterali per i prodotti indicati nell'allegato di cui sopra come originari di paesi non membri dell'UE.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

ALLEGATO X

CERTIFICAZIONE

A. Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.

4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
 - a) accertati, a norma dei punti 1, 2 e 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure
 - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.
5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
 - a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché
 - b) siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

7. Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.
8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.
9. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
 - a) qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
 - b) qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B. Certificati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C. Lingue ufficiali per la certificazione

1. Importazione nell'Unione europea

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

I certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione e in una di quelle dello Stato membro dell'Unione in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 63 del presente accordo. Tuttavia, uno Stato membro dell'UE può acconsentire all'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla propria.

2. Importazione in Georgia

Il certificato sanitario deve essere redatto in georgiano e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE certificante.

ALLEGATO XI
RAVVICINAMENTO

ALLEGATO XI-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

Parte I - Ravvicinamento progressivo

1. Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato IV del presente accordo. A tal fine la Georgia individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Georgia ravvicina le disposizioni nazionali all'*acquis* dell'UE:

- a) attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente *acquis* dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure
- b) modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente *acquis* dell'UE.

In entrambi i casi, la Georgia:

- a) abolisce tutte le leggi, i regolamenti o qualsiasi altra misura incompatibili con la legislazione nazionale ravvicinata;
- b) garantisce l'efficace attuazione della legislazione nazionale ravvicinata.

La Georgia documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori⁵ descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Georgia compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

- a) sistemi di controllo:
 - mercato interno;
 - importazioni;

- b) salute e benessere degli animali:
 - individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;
 - misure di controllo delle malattie degli animali;
 - scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;
 - benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;

- c) sicurezza alimentare:
 - immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
 - etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
 - controlli dei residui;
 - norme specifiche per i mangimi;

⁵ Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

- d) sottoprodotti di origine animale;
- e) fitosanità:
 - organismi nocivi;
 - prodotti fitosanitari;
- f) organismi geneticamente modificati:
 - rilasciati nell'ambiente;
 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Parte II - Valutazione

1. Procedura e metodologia

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia di cui al capo 4 ("Misure sanitarie e fitosanitarie") del titolo IV ("Scambi e questioni commerciali") del presente accordo è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare⁶.

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 del presente allegato per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosectore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del presente accordo.

⁶ In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri dell'Unione, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).

2. Tabelle di corrispondenza

2.1. In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'UE servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. Particolare attenzione è riservata all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono determinare interpretazioni erranee, in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge⁷.

⁷ Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'Unione:
<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html> .

2.2. Modello di tabella di corrispondenza

Tabella di corrispondenza

TRA

titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,

E

titolo dell'atto normativo nazionale

(pubblicato nella)

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

Atto normativo dell'UE	Legislazione nazionale	Osservazioni (della Georgia)	Osservazioni dell'esaminatore

Legenda

Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo⁸ nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'Unione indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

Osservazioni della Georgia: in questa colonna la Georgia fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

⁸ Come indicato sul sito EUR-Lex:
<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html> .

ALLEGATO XI-B

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE CUI LA GEORGIA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo è fornito dalla Georgia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XII
STATUS DI EQUIVALENZA

ALLEGATO XIII

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione degli articoli da 1 a 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'articolo 97, dell'articolo 113, dell'articolo 117, lettera c), dell'articolo 129, degli articoli da 163 a 165, dell'articolo 174, dell'articolo 179, dell'articolo 209, dell'articolo 210, dell'articolo 211, dell'articolo 215, paragrafo 4, e degli articoli da 247 a 253, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le Parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 84 e degli articoli da 130 a 136 che si riferiscono al regime della trasformazione sotto controllo doganale anteriormente alla scadenza del termine fissato per il ravvicinamento di cui sopra.

Le Parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento dell'articolo 173, dell'articolo 221, paragrafo 3, e dell'articolo 236, paragrafo 2.

Transito comune e DAU

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle suddette convenzioni, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento riguardo ai titoli I e II del suddetto regolamento è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento alle disposizioni del regolamento n. 608/2013 di per sé non crea alcun obbligo per la Georgia di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.